

## **A 80 anni dalla caduta del fascismo: una ricostruzione.**

Giulio Alfano

Lo Statuto Albertino emanato nel 1848, firmò al 1943 apparteneva alla cosiddetta tipologia delle costituzioni flessibili o "ottriate" ed era costituito appunto dallo Statuto del Regno di Sardegna e da un sistema di altre leggi che non sempre tuttavia erano conformi allo stesso Statuto che venne gradualmente integrato dalle norme successive o dalla prassi. In realtà lo stesso Re Carlo Alberto adottando il 23 marzo 1848 il tricolore italiano agiva in contrasto con l'articolo 77 dello Statuto promulgato appena 19 giorni prima, con l'adozione della coccarda azzurra come solo emblema nazionale. In seguito anche l'esecutivo si trasformò in modo radicale e secondo lo Statuto il potere legislativo era affidato al Re e alle due camere, mentre al solo Re era affidato il potere esecutivo ed egli era anche capo del governo. Soltanto in un secondo tempo attraverso una serie di decreti come quelli del dicastero D'Azeglio nel 1850, Ricasoli del 1867, Depretis del 1870 e Zanardelli del 1901, il principio del costituzionalismo "puro" fu sostituito dal governo parlamentare o di gabinetto.

Tra i ministri affiorò la figura di un "presidente del consiglio" mentre tra i tre organi del potere legislativo prevalse la Camera dei deputati. La Corona venne gradualmente a ritenersi vincolata nella scelta del presidente del consiglio alla designazione della maggioranza parlamentare o la maggioranza di uno dei due rami del parlamento, la Camera appunto, eletta secondo procedimenti assai variabili nel tempo. In seguito si susseguirono altre vicende dopo il 28 ottobre 1922, sempre nell'ambito dei limiti del diritto

costituzionale positivo. Nel novembre 1922 il Parlamento votò una legge che affidava i pieni poteri al fascismo nascente e fu modificato di nuovo il sistema elettorale per i Deputati attraverso la cosiddetta “legge Acerbo” poi in seguito mutato in modo realmente radicale con l’emanazione delle leggi 2 settembre 1928 n.1933 e successive e con altre leggi tutte regolarmente approvate dal Parlamento e sanzionate dal Re istituendo nuovi organi costituzionali quali il Gran consiglio del Fascismo, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni che sostituì la Camera dei Deputati.

Lo Statuto Albertino venne meglio definito con l’introduzione della figura specifica di “legge costituzionale” da emanare con una particolare procedura. Dal 4 marzo 1848 al 25 luglio 1943 lo Statuto Albertino si era lentamente evoluto nel corso di un secolo attraverso una perfetta continuità di istituti e forme per cui lo stato italiano non era mai uscito dai limiti imposti dal diritto costituzionale formulato dai suoi stessi organi secondo i poteri a ciascuno di essi attribuiti dalla legge. Il 25 luglio 1943 iniziò un periodo di sconvolgimenti costituzionali destinato ad attraversare varie fasi e con riflessi diversi del nostro ordinamento. Vi sono tre fasi delimitate dalle date del 25 luglio 1943,8 settembre 1943,4 giugno 1944,2 giugno 1946,1 gennaio 1948.

Il 24 luglio 1943 era un sabato di piena estate caliente e si riunì in Roma il Gran Consiglio del Fascismo che approvò un ordine del giorno che tendeva a ripristinare secondo l’articolo 5 dello Statuto del Regno “quella suprema iniziativa al Re di decisione che le nostre istituzioni a lui attribuiscono”. Il 25 luglio alle ore 22.45 la radio trasmise il comunicato notissimo che annunciava le dimissioni del Cavalier Benito Mussolini e la nomina del Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio a Capo del

Governo;il mutamento del governo non avvenne secondo le norme dettate dal diritto costituzionale allora vigente.

La legge 9 dicembre 1928 numero 2693 su “Ordinamento e attribuzione del Gran Consiglio del Fascismo” all’articolo 13 stabiliva difatti che: “...Il Gran Consiglio del Fascismo su proposta del Capo del Governo forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo,Primo ministro e Segretario di Stato”. Viceversa il Re non si rivolse al Gran Consiglio chiedendo di consultare la suddetta lista, anche se formalmente non Aveva il dovere di attenervisi, tuttavia doveva pur rivolgi visi a quell’organo ormai nella Costituzione del Regno e consultate la lista dei nomi delle persone giudicate dal Gran Consiglio idonee ad essere nominate alla carica di capo del governo. La stessa legge numero 2693 del 9 dicembre 1928 stabiliva all’articolo 3 che il segretario del PNF era anche segretario del Gran Consiglio e che il Capo del governo poteva delegarlo in sua assenza o impedimento o vacanza della carica e anche qualora la lista fosse stata compilata a tempo debito e la carica i Capo del governo fosse stata vacante la Presidenza del Gran Consiglio avrebbe potuto essere assunta da altra persona appositamente qualificata come il Segretario del Partito fascista per l compilazione della lista stessa.

Nel secondo comma dell’articolo 3 sempre della legge 9 dicembre 1928 stabiliva che il Capo del Governo poteva delegare il Segretario del Partito a convocare e presiedere il Gran Consiglio e mancando la delega richiesta dalla legge avrebbe dovuto assumere la carica e la funzione di Presidente del Gran Consiglio. Comunque il Re proprio per assicurare la continuità del regime avrebbe potuto assumere la Presidenza in qualsiasi momento, perché durante il

Regime Fascista la corona poteva intervenire effettivamente nella direzione del governo al momento in cui si fosse trattato di dover scegliere il Capo del Governo e circa l'effettiva scelta del nuovo Capo del Governo da parte del sovrano esaminati i requisiti necessari al designato per poter essere validamente investito della carica va detto che la persona prescelta avrebbe dovuto essere non soltanto iscritta al PNF ma anche essere tra le personalità eminenti del Regime e tale da poter essere designata e accettata nel quadro del sistema rappresentativo del Partito di cui il gran Consiglio era il supremo organo collegiale rappresentativo quale Duce del Fascismo.

Del resto era opinione comune che la qualifica di Duce del Fascismo spettasse al Capo del Governo in quanto l'uomo politico chiamato per comporre un nuovo ministero, si presentava alla Corona come il rappresentante qualificato di tutte le forze morali e materiali organizzate e rappresentate in Parlamento, cioè Duce del Fascismo! Giacché quello di Capo del Governo era un ufficio unico che comprendeva anche l'attribuzione di Duce del Fascismo ma in modo ben diverso si svolsero i fatti del 25 luglio 1943 perché il Re per la prima volta agì in senso contrario allo Statuto del Regno. Innanzitutto perché in linea teorica la tesi che il Gran Consiglio avesse funzioni esclusivamente consultive era esatta in conformità sia con la citata legge del 1928 che con la sua integrazione del 1939 e poi perché egli conferì pieni poteri al Maresciallo Pietro Badoglio che non poteva conferire essendo poteri di pertinenza delle Camere e inoltre chiamava al governo personaggi che nulla rappresentavano nel paese in opposizione con la struttura ormai corporativa del Paese.

Se il re avesse voluto valersi ai suoi fini del Gran Consiglio, avrebbe dovuto ricordare la legge che faceva di quel

supremo organo consulente della Corona stessa nella formazione del governo il che rimase compiutamente obliato ed il voto del Gran Consiglio venne solo sfruttato come apparente giustificazione per l'esecuzione di una congiura che si sarebbe realizzata anche senza di esso in forma probabilmente più violenta se non sanguinosa. Il procedimento attraverso il quale si giunse al 25 luglio consistette nell'utilizzare un voto di sfiducia nell'opera del Capo del Governo emesso dal Gran Consiglio incorrendo nella irregolarità formale di non considerare l'articolo 13 della legge istitutiva dell'organo consiliare stesso che dava facoltà ad esso di intervenire nella diretta attività di preposizione del titolare dell'organo supremo di governo sullo quando una vacanza si fosse comunque verificata ed all'infuori di questo caso non consentiva alcun rapporto diretto con la Corona.

Va anche osservato che la deliberazione del Gran Consiglio si sarebbe potuta utilizzare per una soluzione della crisi nell'ambito del sistema in cui tale corpo era inserito ma non per sopprimere il sistema stesso. Quindi l'omessa presentazione della lista al Sovrano avrebbe invalidato il decreto reale di nomina reso senza che si fosse verificata la ricezione di una qualsiasi proposta del Gran Consiglio. Del resto non vi erano molte prerogative che distinguevano quelle del Duce da quelle del Capo del Governo; e nemmeno si poteva sottilizzare con quelle spettanti al Partito Nazionale Fascista perché capo di esso era istituzionalmente il Capo del Governo e non erano due uffici riuniti in una stessa persona, bensì uno quello di Capo del Governo che comprendeva anche quello di Capo del partito, perciò ne deriva che Pietro Badoglio non solo è stato il secondo e ultimo Capo del Governo, ma anche l'ultimo Duce! Giacché tutti i decreti emanati in vent'anni da Mussolini non erano

intestati “Capo del Governo”, ma Duce del Fascismo e Capo del Governo come si può agevolmente vedere nelle Gazzette Ufficiali.

Un personaggio non certo fascista e nemmeno monarchico come Pietro Calamandrei, non esita a riconoscere nei fatti del 25 luglio 1943 i tratti veri e propri del colpo di Stato, stigmatizzando che il Re avesse fatto arrestare il Capo del Governo sulla soglia della sua residenza ove egli stesso lo aveva invitato a venire. Si trattava in definitiva sia di un atto “propter ius” che “contra ius” sia compiuto per migliorare l’ordinamento dello stato che in violazione delle norme allora vigenti.

La legge n.2263 del 24 dicembre 1925 all’articolo 2 stabiliva che il Capo del governo Primo Ministro e segretario di stato era nominato e revocato dal re ed era responsabile verso di lui dell’indirizzo generale politico del governo. Il decreto di nomina del Capo del Governo era controfirmato da lui, quello di revoca dal suo successore. Ma nessuna legge o decreto poteva entrare in vigore se non inserita e pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale e non vi è alcuna traccia in nessuna gazzetta di un decreto di revoca di Benito Mussolini dalla carica di Capo del Governo e nemmeno di un decreto di nomina del suo successore. Va detto che tale omissione poteva rendere invalida la carica assunta da Badoglio tanto più che i successivi decreti di nomina e di revoca dei ministri e dei sottosegretari furono tutti regolarmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il colpo di stato del 25 luglio avrebbe anche potuto avere una certa legittimazione politica se non proprio giuridica, qualora coloro che lo compirono avessero avuto il coraggio di dichiarare che essi agivano contro lo Statuto e l’illegittimità

del governo Badoglio era rafforzata proprio dall'essersi voluto qualificare come governo legittimo e che violò più volte gli articoli stessi dello Statuto durante l'arco della sua esistenza. L'articolo 1 della legge 30 gennaio 1941 al n.14 riguardante il valore giuridico della Carta del Lavoro, stabiliva che le dichiarazioni in essa contenute costituivano i principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato e indicavano il criterio direttivo per l'interpretazione e l'applicazione della legge tanto che la Carta del Lavoro fu premessa ai codici prima ancora delle preleggi.

La Carta del Lavoro iniziava dicendo che: "...La nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quegli degli individui divisi o raggruppati che la compongono ed è un unità morale politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato Fascista". Ebbene ancora in pieno 1944 mentre veniva emanato il DDL del 27 luglio 1944 n.159 concernente le sanzioni contro il Fascismo comminando la pena di morte ai maggiori dirigenti del passato Regime, era formalmente in vigore e costituiva principio generale dell'ordinamento giuridico dello stato, la dichiarazione secondo la quale: "...la nazione italiana si realizza integralmente nello Stato Fascista" ed era infatti obbligo di tutti i cittadini italiani educare i propri figli secondo il sentimento nazionale fascista in base all'articolo 147 del Codice Civile. Tuttavia nonostante restassero in vigore simili leggi fasciste, il Consiglio dei Ministri del governo Badoglio il 1 settembre 1944 predisponendo due Decreti Legislativi Luogotenenziali per l'abrogazione della legge 20 gennaio 1941 n.14 giuridico della Carta del Lavoro e per la defascistizzazione dei codici.

**Dal 25 luglio all'8 settembre 1943**

La sera del 25 luglio 1943 subito dopo l'annuncio della nomina di Pietro Badoglio a Capo del Governo, la radio trasmise due proclami anch'essi pubblicati poi dai giornali ma non dalla Gazzetta ufficiale. Il primo proclama a firma di Vittorio Emanuele III dichiarava "Assumo da oggi il comando di tutte le Forze Armate", affermazione del tutto priva di significato in quanto secondo lo Statuto il Re aveva ed aveva sempre avuto quindi anche durante la guerra, il comando di tutte le Forze Armate.

L'ordine del giorno del Gran Consiglio in questo era stato più preciso in quanto recava la dizione "Il Gran Consiglio invita il Capo del Governo a pregare la Maestà del Re affinché voglia assumere con l'effettivo comando delle Forze Armate...". Il Re infatti era istituzionalmente Comandante Supremo delle Forze Armate tanto che all'inizio della guerra aveva affidato a Mussolini il comando, quindi in sott'ordine, di una parte soltanto delle Forze Armate e precisamente di quelle "operanti". Infatti il proclama firmato Vittorio Emanuele e datato "zona di operazioni 11 giugno 1940, "Capo Supremo di tutte le Forze di terra, di Mare e dell'aria...affido al Capo del Governo, Duce del Fascismo, Primo Maresciallo dell'Impero, il comando delle truppe operanti su tutti i fronti". Quindi è assai oscuro il significato del proclama del 25 luglio 1943; da bandi pubblicati successivamente sulla Gazzetta Ufficiale (II, n.179,4 agosto 1943) potrebbe sembrare che il Re Comandante Supremo delle Forze Armate, abbia voluto revocare il comando in sottordine, affidato al Capo del Governo, di una parte delle Forze armate stesse. La Gazzetta Ufficiale citata pubblica un bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 1 agosto 1943 a firma del re mentre fino a quel momento (cfr. G.U. n.171 del 26 luglio 1943) i bandi erano stati emanati non già dal Comandante Supremo delle Forze armate, ovvero il re Vittorio Emanuele,

ma dal Comandante delle truppe operanti su tutti i fronti, ovvero Mussolini.

Non è neppure molto chiaro se nel 1940 il comando delle truppe operanti fosse stato dal Re affidato personalmente a Mussolini od impropriamente al Capo del governo; Mussolini infatti non è nominato ma la qualifica di Capo del Governo, Duce del Fascismo, Primo Maresciallo dell'Impero, sembra indicarlo personalmente, perché mentre Capo del governo e Duce del Fascismo erano qualifiche spettanti anche ai successori, il grado militare di Primo Maresciallo dell'Impero era rivestito soltanto dal Re e da Mussolini.

Il secondo proclama, trasmesso pure la sera del 25 luglio era firmato "Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio" e dichiarava: "Per ordine di Sua Maestà il Re e Imperatore assumo il Governo Militare del Paese con pieni poteri". In questa frase contenuta una nuova prova dell'esistenza di un vero colpo di stato; il conferimento dei pieni poteri al capo del governo non era facoltà del Re ma del Parlamento e anche Mussolini aveva avuto i pieni poteri ma non dal Re bensì dalle due Camere. Fu imposto il coprifuoco mai visto prima nella storia del Regno d'Italia, ai giornali fu consentito un'unica edizione e fu introdotta la censura preventiva sulla stampa, che durante l'intera durata del Regime Fascista non c'era mai stata mentre dopo il colpo di stato i giornali furono costretti ad uscire con vistosi spazi bianchi. Soppresso il Partito Nazionale Fascista, fu vietata la costituzione di qualsiasi partito politico, col decreto n. 704 del 2 agosto 1943. Badoglio diramò anche una severissima circolare per il mantenimento dell'ordine pubblico in cui ad ogni capoverso risuonava l'espressione "venga immediatamente passato per le armi", senza avere alcun potere di decretare una simile draconiana misura!

Fu soppresso il Tribunale Speciale per la difesa Nazionale con il decreto del 29 luglio 1943 n.668, ma la cognizione dei reati già di competenza di esso fu demandata ai tribunali militari che procedevano in ogni caso durante lo stato di guerra col rito di guerra. E lo stesso regio al n. 669 emanava un'altra norma per la quale la legge penale militare di guerra veniva applicata anche sulle provincie non dichiarate in stato di guerra. Pochi giorni dopo il golpe con il Regio decreto del 4 agosto 1943 n. 714 lo stato di guerra fu esteso a tutto il territorio nazionale. Nei giorni immediatamente successivi al 25 luglio con una serie di decreti furono soppressi o messi nell'impossibilità di funzionare quasi tutti gli organi costituzionali dello Stato. Con il Regio Decreto 2 agosto 1943 n.704 fu appunto soppresso il Partito Nazionale Fascista e al n.705 il decreto stabiliva anche la soppressione della Camera e di conseguenza fu messo nell'impossibilità di funzionare anche il Senato per l'articolo 48 dello Statuto che stabiliva che "...ogni riunione di una Camera fuori dal tempo della sessione dell'altra è illegale e gli atti ne sono immediatamente nulli". Di conseguenza venne abolito anche il Gran Consiglio del Fascismo, mentre con il Regio Decreto Legge 9 agosto 1943 n.721 furono soppressi il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, il Comitato Corporativo Centrale e le Corporazioni. Il decreto in parola stabiliva di provvedere entro i quattro mesi dalla cessazione dello stato di guerra e non già dai quattro dallo scioglimento come invece prescritto dallo Statuto, all'elezione di una nuova camera dei deputati. Vi era quindi ben chiara la volontà del Sovrano di sopprimere un organo costituzionale dello stato, ovvero la camera dei fasci e delle corporazioni, con l'intenzione non velata di crearne in futuro un altro al posto di esso.

Quando, nel 1939, era stata soppressa la vecchia Camera dei Deputati ed istituita la camera dei fasci e delle corporazioni, ciò era avvenuto con la legge 19 gennaio 1939 n.129 con l'approvazione tra l'altro della stessa camera dei deputati come recitava l'articolo 1. All'articolo 3 la stessa legge aggiungeva che "la camera dei fasci è formata dai componenti del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista e dai componenti del consiglio nazionale delle corporazioni, salve le incompatibilità di cui all'articolo 9". Le eventuali modifiche avrebbero dovuto essere disposte per legge e quindi a fortiori avvenne la soppressione.

Dall'insieme delle norme della camera dei fasci e del senato del regno, si può stabilire una distinzione molto marcata tra i diversi tipi di leggi, anche politiche, giacché si opera la distinzione tra:

- a) leggi costituzionali per l'approvazione delle quali occorreva la votazione della Camera e del Senato in assemblea plenaria;
- b) leggi ordinarie per cui occorreva la semplice approvazione delle commissioni legislative della Camera e del Senato;
- c) decreto reale qualora si versasse in stato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.

La legge del 1939 stabiliva all'articolo 17 che si poteva procedere anche all'approvazione attraverso le sole commissioni per ragioni di urgenza, delle leggi costituzionali o di bilancio. Nel caso delle leggi costituzionali non era possibile però omettere il parere del Gran Consiglio ma anzi le leggi relative a quest'ultimo organo costituzionale ne facevano esplicito obbligo, richiamato anche nell'ordinanza del 24 luglio 1943. La citata legge n.129 all'articolo 18

stabiliva che con decreto reale “si provvede senza osservare la procedura prevista all’art.16 quando si versi in stato di necessità”. In effetti la dizione della legge non è chiara perché non si comprende esattamente se il decreto reale era ammesso solo per i casi previsti dall’art.16 (leggi ordinarie approvate normalmente dalle commissioni legislative) ovvero anche per le leggi di cui all’articolo 15 (leggi costituzionali e leggi di bilancio). Sebbene un’interpretazione letterale dell’articolo 18 sembri escluderlo, l’indicazione esplicita fra i motivi di stato di necessità delle urgenti misure di carattere finanziario e tributario, fa propendere per l’inclusione anche delle misure finanziarie fra le materie disciplinate con decreto reale. Ma questa estensione dell’art.18 non può allargarsi fino a comprendere le leggi costituzionali per cui oltre all’intervento della Camera e del senato, era necessario anche quello del Gran Consiglio. Per questo va concluso che la soppressione degli organi costituzionali dello stato effettuata con semplice decreto regio è da ritenersi illegittima!

Si noti inoltre che i suddetti regi decreti legge compreso quello relativo alla soppressione della Camera, recano l’indicazione “il presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 5 agosto 1943, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge”.

Ma a quali assemblee legislative poteva essere presentato se delle due Camere l’una era soppressa dallo stesso decreto e l’altra era messa in conseguenza nell’impossibilità di funzionare? Fu sempre più chiaro quindi che degli organi costituzionali che avevano funzionato in era fascista, restavano solo il Re ed il suo governo e che questi si sarebbero arrogati ogni potere con un vero e proprio carattere reazionario da autentico colpo di stato. Ma

esistevano poi davvero questi “organi costituzionali”? Il governo del Re, dopo il 25 luglio 1943, fu un governo di fatto cioè illegittimo ed è noto che un carattere importantissimo che contrassegna la Corona è che essa non può esercitare alcuna attribuzione senza il concorso di un altro organo dello stato, come recita anche l’articolo 67 dello Statuto Albertino. Quindi dopo il 25 luglio 1943 era rimasto in vita un solo legittimo organo dello stato ovvero il Re e che per funzionare aveva bisogno di un altro organo ovvero il governo che creato con procedura anticostituzionale era appunto un governo di fatto che essendo illegittimo era legalmente in grado di esercitare le sue attribuzioni e la Corona poteva agire esclusivamente col concorso di un altro organo dello stato

La risposta ovviamente è negativa, può apparire in un primo momento paradossale, ma serve ad illuminare il caos giuridico in cui fu fatto piombare lo stato italiano dagli eventi del 25 luglio e dei giorni immediatamente successivi. Qualunque soluzione della controversia dottrinale sulla natura giuridica dello stato di necessità si voglia accogliere, occorre ammettere che il solo limite di carattere materiale all’eccezionale potere normativo in tal caso spettante alla Corona quindi al Re Vittorio Emanuele III, era costituito dall’obbligo di rispettare l’essenza politica dello Statuto, la super norma che lo stesso legislatore era incompetente a modificare.

I decreti 704, 705, 706 non hanno in realtà violato quel limite, ma è palese la constatazione dell’illegittimità del governo Badoglio, e dei decreti da esso emanati, e ben presto per realizzare la cosiddetta “liberazione” dal Fascismo non si poté procedere alle necessarie riforme, restando sul terreno della legalità.

Le antiche camere liberali avevano votato le prime leggi fasciste rendendo possibile il progressivo insediamento pacifico del Regime nello stato che fu lento e graduale. Ma subito dopo il 25 luglio 1943 fu chiarissimo che la fine del regime fascista doveva essere radicale ed immediata e che non era il caso di pensare ad una graduale attenuazione ed eliminazione da attuarsi con il concorso degli organi fascisti. Né materialmente né moralmente sarebbe stato possibile convocare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ed il Senato composto da membri quasi tutti nominati dal Fascismo e presumibilmente a lui ligi e chiedere ad essi di concorrere ad attuare le prime riforme antifasciste, certo che giuridicamente sarebbe stata l'unica via da seguire se si voleva restare sul terreno della legalità.

Tuttavia il carattere rivoluzionario risiede anche nel Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944 n.151, perché se nella storia fin allora seguita, i decreti erano stati di efficacia temporanea e provvisoria e potevano essere emanati nel momento della necessità e dell'urgenza e dovevano al più presto essere sostituiti dall'atto normale ovvero dalla legge, quel decreto provvedeva ad una materia di competenza del potere legislativo, che anche l'attuale costituzione repubblicana perentoriamente esclude: tutto ciò chiama in causa il Re Savoia alle sue responsabilità!

**Giulio Alfano - Presidente dell'Istituto "E. Mounier"**